



REPUBBLICA ITALIANA



ISTITUTO
COMPRESIVO
AVIO

PROVINCIA AUTONOMA
DI TRENTO



ISTITUTO COMPRESIVO AVIO

Statuto dell'Istituto comprensivo di scuola primaria e scuola secondaria di primo grado di Avio

Indice

Capo I: Finalità e criteri di organizzazione dell'Istituzione

Art. 1 : *Denominazione e stemma dell'Istituzione scolastica*

Art. 2: *Autonomia dell'Istituzione*

Art. 3: *Principi generali dell'Istituzione*

Art. 4: *Criteri di organizzazione*

Capo II: Organi dell'Istituzione autonoma

Art. 5: *Organi dell'Istituzione*

Art. 6: *Composizione, durata, individuazione e nomina del consiglio dell'Istituzione*

Art. 7: *Funzioni del consiglio dell'Istituzione*

Art. 8: *Funzioni del dirigente dell'Istituzione*

Art. 9: *Composizione del collegio dei docenti*

Art. 10: *Funzioni del collegio dei docenti*

Art. 11: *Composizione del consiglio di classe*

Art. 12: *Funzioni del consiglio di classe*

Art. 13: *Composizione e durata in carica del nucleo interno di valutazione*

Art. 14 *Consulta dei genitori*

Capo III: Strumenti di programmazione e organizzazione

Art. 15: *Contenuti del progetto di istituto*

Art. 16: *Approvazione e durata del progetto di istituto*

Art. 17: *Carta dei servizi*

Art. 18: *Contenuti del regolamento interno*

Art. 19: *Regolamento per la disciplina dei diritti e dei doveri degli studenti*

Art. 20: *Diritti fondamentali degli studenti*

Art. 21: *Doveri fondamentali degli studenti*

Art. 22: *Mancanze disciplinari e relative sanzioni*

Art. 23: *Modalità di approvazione dei regolamenti*

Capo IV: Strumenti di programmazione finanziaria

Art. 24: *Bilancio di previsione e conto consuntivo*

Capo V: Partecipazione all'attività dell'Istituzione

Art. 25: *Diritto di riunione e di assemblea*

Art. 26: *Utilizzazione degli spazi*

Capo VI: Rapporti con il territorio

Art. 27: *Partecipazione a progetti e iniziative*

Art. 28: *Modalità*

Capo VII: Norme finali


Art 29: *Approvazione e revisione dello statuto*

Capo I Finalità e criteri di organizzazione dell'Istituzione

Art. 1

Denominazione e stemma dell'Istituzione scolastica

1. Questo è lo statuto dell'Istituzione scolastica denominata **Istituto comprensivo di Avio**.
2. L'Istituto è formato dalla scuola primaria di Avio, dalla scuola primaria di Sabbionara, dalla scuola secondaria di primo grado "Dante Alighieri" di Avio.
3. L'istituzione è dotata di uno stemma che la rappresenta negli atti ufficiali, accanto a quello della Repubblica Italiana e della Provincia Autonoma di Trento, costituito come segue: lo stemma raffigura in pochi tratti essenziali e ben riconoscibili, in pochi ma vivaci colori, l'immagine di un corpo stilizzato realizzato in tre (3) tratti principali tra loro intersecanti, un tratto circolare alla sommità di uno di essi e 6 tratti di misura ridotta (divisi 3 e 3) alle terminazioni del tratto curvo. Ciascuno dei tre tratti principali è caratterizzato da un diverso colore viola (comprensivo del tratto circolare, del medesimo colore), rosso (comprensivo dei 6 tratti di misura ridotta, divisi in 3 e 3 a ciascuna terminazione) e verde. Il corpo è tracciato facendo ricorso alle lettere iniziali dell'Istituto "I" (Istituto) "C" (Comprensivo) "A" (Avio). L'immagine delinea la *mission* della scuola: un luogo dove si coltiva la scienza, la mente e l'intelligenza ("I" di "Istituto") e dove al centro è collocato lo studente (rappresentato dalla "I", disegnata come il busto e il capo stilizzati di un bambino) di colore viola; uno spazio accogliente, inclusivo e caldo ("C" di "Comprensivo"), indicato dalla lettera "C" in rosso, leggermente inclinata, disegnata come un abbraccio (le braccia dello studente, terminanti con tre tratti raffiguranti le dita alla fine di ciascuna terminazione) che interseca la precedente I viola; un luogo, infine, con salde radici nel contesto naturalistico e folklorico alpino e montano ("A" di "Avio") rappresentato dalla lettera "A" in verde, senza trattino intermedio (realizzato da un tratto della "C" che la attraversa in rosso) ma con due piedini realizzati con due brevi tratti uniti alla "A" e leggermente inclinati. Il tutto in una immagine dai tratti spezzati, ma che costituisce, nell'insieme, un'unica figura stilizzata completa. Sotto l'immagine ricorre la scritta "ISTITUTO" (con "I" iniziale viola e il corpo in nero) – a capo – "COMPENSIVO" (con "C" iniziale rossa e il corpo in nero) - a capo – "AVIO" (con "A" iniziale in verde e corpo in nero). Qui sotto raffigurato:



ISTITUTO
COMPENSIVO
AVIO

Art. 2

Autonomia dell'Istituzione

1. L'*Istituto comprensivo di Avio*, di seguito indicato con il termine di Istituzione, è un Ente, nell'ambito del sistema educativo provinciale, dotato di personalità giuridica e dell'autonomia sancita dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione. La legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (*Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino*) articola l'autonomia, in autonomia didattica, organizzativa, amministrativa e finanziaria, di ricerca, di sperimentazione e di sviluppo.

2. L'attività formativa ed educativa dell'Istituzione autonoma assume la persona come valore fondamentale e ne favorisce lo sviluppo in tutte le sue dimensioni.

3. L'Istituzione provvede alla definizione e all'attuazione dell'offerta formativa garantendo e valorizzando la libertà di insegnamento, la professionalità dei docenti, il pluralismo culturale, la libertà di scelta delle famiglie e degli studenti nonché il dialogo con le comunità locali.

Art. 3

Principi generali dell'Istituzione

1. Sulla base di quanto previsto dalla Costituzione e dalle leggi sull'ordinamento scolastico e formativo, l'Istituzione si informa ai principi di:

- a) **libertà** intesa, nella scuola, come promozione della piena formazione della personalità degli studenti attraverso il confronto delle diverse posizioni culturali;
 - b) **uguaglianza**, in quanto tutti hanno pari dignità sociale, senza distinzione di genere, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali;
 - c) **solidarietà** verso chi è più in difficoltà, promuovendo, nell'accettazione della diversità e nel rispetto dei diritti di tutti, per un'effettiva convivenza civile:
 - I) percorsi formativi personalizzati
 - II) servizi e iniziative per il sostegno e l'integrazione degli alunni con bisogni educativi speciali
 - III) accoglienza e integrazione culturale degli immigrati e dei cittadini stranieri
2. L'Istituzione s'impegna a promuovere altresì l'educazione alla **pace** e alla **cooperazione**, alla tutela e al rispetto dell'**ambiente**.

Art. 4

Criteri di organizzazione

1. L'Istituzione garantisce il servizio educativo nel rispetto dei seguenti criteri organizzativi:

- la coerenza del progetto organizzativo e didattico rispetto al percorso evolutivo e alle diverse capacità e caratteristiche degli studenti, alle attese delle famiglie, al contesto della comunità locale, nazionale e internazionale con cui la scuola interagisce;
- a) la partecipazione attiva e responsabile di tutte le componenti nell'ottica della più ampia condivisione del progetto di istituto;
 - b) la leale collaborazione tra la scuola e la comunità locale, in un'ottica di condivisione del progetto di sviluppo del territorio a cui l'Istituzione concorre con la formazione delle persone lungo tutto l'arco della vita (educazione permanente);
 - c) la programmazione dell'attività formativa, in modo da assicurare qualità e continuità al servizio educativo e da operare per l'utilizzo efficace, flessibile e razionale delle risorse disponibili;
 - d) la valutazione sistematica del servizio, al fine di raggiungere gli standard di qualità previsti dal progetto di istituto, anche in relazione con la realtà provinciale, nazionale ed internazionale;
 - e) l'informazione e la comunicazione puntuale e completa sul servizio offerto per favorire l'esercizio dei diritti degli studenti e delle famiglie e per promuovere la partecipazione responsabile di tutta la comunità alla vita della scuola.

Capo II
Organi dell'Istituzione autonoma

Art. 5
Organi dell'Istituzione

1. Gli organi dell'Istituzione sono:
 - a) il consiglio dell'Istituzione;
 - b) il dirigente dell'Istituzione;
 - c) il collegio dei docenti;
 - d) i consigli di classe;
 - e) il revisore dei conti.
2. Presso l'Istituzione è altresì istituita la consulta dei genitori ai sensi dell'articolo 29 della legge provinciale n. 5 del 2006.
3. Il consiglio dell'Istituzione può altresì individuare e costituire altri organismi permanenti o temporanei utili per l'organizzazione ottimale dell'Istituzione.

Art. 6
Composizione, durata in carica, individuazione e nomina del consiglio dell'Istituzione

1. Il consiglio dell'Istituzione è composto da 14 membri così suddivisi:
 - a) il dirigente dell'Istituzione;
 - b) 5 rappresentanti dei docenti;
 - c) 5 rappresentanti dei genitori;
 - d) 1 rappresentante del personale amministrativo, tecnico, ausiliario e assistente educatore;
 - e) 2 rappresentanti del territorio.
2. Il consiglio dell'Istituzione è regolarmente costituito a partire dall'elezione delle componenti elettive e le riunioni sono valide purché sia presente la maggioranza dei membri di cui al comma 1, ad esclusione di quelli previsti dalla lettera e), fino alla loro designazione.
3. Il consiglio dell'Istituzione dura in carica tre anni scolastici; successivamente resta in carica limitatamente allo svolgimento dell'attività di ordinaria amministrazione fino all'insediamento del nuovo consiglio, la cui elezione deve effettuarsi entro sessanta giorni dalla scadenza. L'insediamento del nuovo consiglio deve aver luogo entro trenta giorni dalla proclamazione degli eletti.
4. Tutti i membri del consiglio dell'Istituzione restano in carica per tre anni purché conservino i requisiti per l'elezione e la nomina.
5. Il dirigente dell'Istituzione fa parte di diritto del consiglio dell'Istituzione.
6. I rappresentanti dei docenti, dei genitori e del personale amministrativo, tecnico, ausiliario e assistente educatore sono eletti secondo i criteri e le modalità indicati nel regolamento provinciale previsto dall'articolo 22, comma 5 della legge provinciale n. 5 del 2006.
7. I rappresentanti del territorio sono individuati:
 - il primo nella persona di un assessore del Comune di Avio, nominato dal Sindaco sulla base degli indirizzi del Consiglio Comunale e scelto tra coloro che abbiano particolare competenza e sensibilità nei confronti della scuola;
 - il secondo nella persona di un rappresentante delle istituzioni pubbliche o delle associazioni culturali del privato sociale operanti nell'ambito del Comune di Avio; è nominato dall'Istituzione pubblica o dall'associazione culturale del privato sociale individuata dal consiglio dell'Istituzione.Essi partecipano ai lavori del consiglio con diritto di voto.
8. Il responsabile amministrativo dell'Istituzione partecipa alle riunioni del consiglio in qualità di

esperto delle questioni amministrative e con funzioni di segretario, senza diritto di voto; il responsabile amministrativo eletto rappresentante della propria componente fa parte del consiglio con diritto di voto e svolge anche le funzioni di segretario.

9. Il presidente è eletto, nel corso della prima seduta, dal consiglio dell'Istituzione a maggioranza assoluta dei suoi componenti, fra i membri della componente genitori.

Art. 7

Funzioni del consiglio dell'Istituzione

1. Il consiglio dell'Istituzione rappresenta l'organo di governo dell'Istituzione e ha compiti di indirizzo, programmazione e valutazione delle attività dell'Istituzione.

2. Nel rispetto delle funzioni e delle responsabilità degli organi dell'Istituzione e in particolare delle scelte didattiche definite dal collegio dei docenti, il consiglio adotta tutti i provvedimenti ad esso attribuiti dalla legge ed in particolare approva:

- a) lo statuto;
- b) il regolamento interno;
- c) il regolamento sui diritti e i doveri degli studenti;
- d) gli indirizzi generali per l'attività, la gestione e l'amministrazione della scuola;
- e) il progetto di istituto;
- f) la carta dei servizi;
- g) il bilancio, previo esame del programma annuale di gestione che contiene i criteri adottati per la formulazione delle previsioni di entrata e di spesa, gli interventi e gli obiettivi che, in coerenza con il progetto di istituto, si intendono perseguire nell'anno finanziario a cui si riferisce il bilancio;
- h) il conto consuntivo;
- i) il calendario scolastico per gli aspetti di sua competenza;
- l) gli accordi di rete tra istituzioni scolastiche e formative provinciali;
- m) le attività da svolgere in forma collaborativa con i comuni e le comunità;
- n) gli accordi di programma, le convenzioni, le intese con soggetti pubblici e privati.

3. Il consiglio dell'Istituzione, nell'esercizio dei compiti di indirizzo, programmazione e valutazione dell'attività dell'Istituzione, esamina la relazione di cui al successivo art. 8, comma 5.

4. Le deliberazioni del consiglio dell'Istituzione, qualora non diversamente specificato dal presente statuto o dalla legge, sono prese a maggioranza assoluta dei membri presenti, mentre il numero legale per la validità delle sedute corrisponde alla maggioranza assoluta dei componenti in carica.

Art. 8

Funzioni del dirigente dell'Istituzione

1. Fermo restando quanto stabilito dalla legge e dal contratto collettivo, il dirigente dell'Istituzione assicura la gestione dell'Istituzione, ne ha la legale rappresentanza ed è responsabile dell'utilizzo e della gestione delle risorse finanziarie e strumentali, nonché dei risultati del servizio.

2. Nel rispetto delle competenze degli organi collegiali dell'Istituzione, spettano al dirigente autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane; in particolare, il dirigente organizza l'attività dell'Istituzione secondo criteri di efficienza e di efficacia ed è titolare delle relazioni sindacali.

3. Il dirigente dell'Istituzione esercita le funzioni previste dalla legge ed in particolare:

- a) cura le proposte di deliberazione da sottoporre all'approvazione del consiglio dell'Istituzione e del collegio dei docenti;

- b) elabora il bilancio e il conto consuntivo, propone al consiglio dell'Istituzione il programma annuale di gestione dell'Istituzione, lo informa dell'andamento dello stesso e adotta il documento tecnico di accompagnamento e di specificazione del bilancio annuale di previsione;
- c) promuove gli interventi per assicurare la qualità dei processi formativi e la collaborazione delle risorse culturali, professionali, sociali ed economiche del territorio;
- d) adotta i provvedimenti di gestione delle risorse, sulla base di quanto deliberato dal consiglio dell'Istituzione e dal collegio dei docenti, e di gestione del personale nel rispetto di quanto previsto dalla legge e dai contratti di lavoro;
- e) adotta ogni altro atto relativo al funzionamento dell'Istituzione.

4. Il dirigente dell'Istituzione presiede il collegio dei docenti e i consigli di classe.

5. Nello svolgimento di funzioni o specifici compiti organizzativi e amministrativi all'interno dell'Istituzione, il dirigente si avvale della collaborazione di docenti da lui individuati ai quali concede l'esonero o il semiesonero dall'insegnamento nel numero e secondo le condizioni, i criteri e le modalità previsti dall'articolo 102, comma 3 della legge provinciale n. 5 del 2006. Il dirigente, inoltre, è coadiuvato dal responsabile amministrativo, il quale, con autonomia operativa, sovrintende ai servizi amministrativi e ai servizi generali dell'Istituzione, coordinando il relativo personale nell'ambito delle direttive di massima impartite e degli obiettivi assegnati dal dirigente.

6. Il dirigente presenta al consiglio dell'Istituzione, almeno tre volte nel corso dell'anno scolastico, una motivata relazione sulla direzione e sul coordinamento dell'attività formativa, organizzativa e amministrativa, al fine di garantire la più ampia informazione e un efficace raccordo per l'esercizio delle competenze degli organi collegiali.

Art. 9

Composizione del collegio dei docenti

1. Il collegio dei docenti è composto da tutti i docenti, a tempo indeterminato e a tempo determinato, in servizio nell'Istituzione.

2. Il collegio dei docenti si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico. Il dirigente dell'Istituzione convoca e presiede in via ordinaria il collegio dei docenti; provvede altresì alla convocazione dello stesso in via straordinaria su richiesta motivata di almeno un terzo dei componenti.

3. Nel rispetto dello statuto e delle attribuzioni degli altri organi dell'Istituzione, il collegio dei docenti adotta il regolamento che definisce le modalità per il proprio funzionamento prevedendo, tra l'altro, la possibilità di articolarsi in gruppi di lavoro funzionali allo svolgimento dei propri compiti.

Art 10

Funzioni del collegio dei docenti

1. Il collegio dei docenti ha compiti di programmazione, indirizzo e monitoraggio delle attività didattiche ed educative, in particolare per quanto attiene:

- a) all'adeguamento dei piani di studio provinciali alle scelte educative definite dal progetto di istituto in relazione al contesto socio-economico di riferimento;
- b) alla programmazione generale dell'attività didattico-educativa, in coerenza con i criteri generali per l'attività della scuola definiti dal consiglio dell'Istituzione;
- c) all'elaborazione e alla deliberazione della parte didattica del progetto d'istituto;
- d) alle scelte da effettuare in materia di autonomia didattica, di ricerca, sperimentazione e sviluppo;
- e) alle iniziative di formazione e di aggiornamento professionale dei docenti nel limite delle risorse disponibili.

2. Al collegio dei docenti spetta ogni compito relativo all'attività di programmazione, indirizzo e monitoraggio delle attività didattiche ed educative attribuito dalla normativa in vigore.

Art. 11

Composizione del consiglio di classe

1. Ogni consiglio di classe è composto da tutti i docenti di ciascuna classe e dai rappresentanti dei genitori: due per la scuola primaria e tre per la scuola secondaria di primo grado.

2. Il funzionamento dei consigli di classe è disciplinato dal regolamento interno che, in ogni caso, dovrà prevedere che, per specifiche esigenze, i consigli di classe possano riunirsi, oltreché in riunione plenaria, anche per gruppi composti in modo orizzontale o verticale.

3. I rappresentanti dei genitori sono eletti annualmente dalle rispettive componenti con le modalità stabilite dal regolamento interno e comunque entro il 30 ottobre; essi restano in carica per l'intera durata dell'anno scolastico.

4. Possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del consiglio di classe, in relazione alle specifiche tematiche, anche specialisti e le figure istituzionali di supporto agli studenti con bisogni educativi speciali.

5. Il consiglio di classe è presieduto dal dirigente dell'Istituzione, o da un docente suo delegato, anche al fine di garantire la coerenza della programmazione didattico-educativa della classe con quella definita dal collegio dei docenti nonché il rispetto di criteri omogenei nella valutazione degli studenti.

Art. 12

Funzioni del consiglio di classe

1. Il consiglio di classe ha la funzione di programmare, coordinare e verificare l'attività didattica della classe nel rispetto del progetto d'istituto e della programmazione didattica ed educativa deliberata dal collegio dei docenti.

2. Il consiglio di classe, con la sola presenza dei docenti, svolge l'attività di programmazione e coordinamento didattico e provvede alla valutazione in itinere degli studenti; provvede altresì allo svolgimento delle operazioni necessarie per gli scrutini intermedi e finali.

3. Per le attività di programmazione, coordinamento e verifica dell'attività didattica, per le assemblee di classe con i genitori, nonché per ogni altro compito ad esso attribuito, il consiglio di classe si riunisce secondo un calendario stabilito in sede di programmazione delle attività e comunque nel rispetto dei limiti fissati dal contratto collettivo provinciale di lavoro dei docenti.

Art. 13

Nomina, durata e funzioni del revisore dei conti

1. Il consiglio dell'Istituzione nomina il revisore dei conti sulla base della proposta della Provincia ai sensi dell'articolo 26, comma 2, della legge provinciale n. 5 del 2006. Il revisore dei conti dura in carica tre anni solari e non è revocabile.

2. Il revisore dei conti effettua il riscontro della gestione finanziaria e patrimoniale dell'Istituzione e garantisce la rispondenza della stessa a quanto previsto dall'articolo 16 della legge provinciale n. 5 del 2006, al regolamento di attuazione previsto dallo stesso articolo e alle norme di contabilità e di bilancio della Provincia autonoma di Trento. A tal fine il revisore dei conti esamina il bilancio annuale e pluriennale, il conto consuntivo e gli atti connessi e provvede alla stesura di relazioni accompagnatorie dei documenti di bilancio.

3. Per lo svolgimento dei propri compiti il revisore dei conti ha accesso agli atti e ai documenti dell'Istituzione e può compiere verifiche sull'andamento della gestione.

Art. 14

Consulta dei genitori

1. La consulta dei genitori ha la funzione di promuovere, favorire e realizzare la partecipazione attiva e responsabile dei genitori alla vita della scuola. In particolare la consulta:

- a) assicura possibilità di confronto e scambio tra i genitori dell'istituto in relazione alle problematiche educative e ai bisogni delle famiglie;
- b) promuove la conoscenza dell'offerta formativa della scuola, la discute e formula agli organi competenti dell'Istituzione proposte di arricchimento e di integrazione;
- c) esprime i pareri richiesti dal dirigente dell'Istituzione, dal consiglio dell'Istituzione, dal collegio dei docenti, dal nucleo interno di valutazione in ordine alle attività, ai progetti, ai servizi da attivare o già svolti dall'Istituzione;
- d) promuove iniziative di formazione da rivolgere ai genitori.

2. La consulta dei genitori è composta:

- a) dai rappresentanti dei genitori di ciascun consiglio di classe;
- b) dai rappresentanti dei genitori nel consiglio dell'Istituzione;
- c) da un rappresentante per ciascuna delle associazioni dei genitori che operano nell'ambito del territorio dell'Istituzione e che siano state riconosciute dal Consiglio dell'Istituzione.

3. La consulta è istituita annualmente con provvedimento del dirigente dell'Istituzione, che provvede anche alla convocazione della prima riunione da tenersi entro un mese dalla data di costituzione. La consulta elegge un presidente che costituisce il referente anche per il dirigente dell'Istituzione.

4. Il funzionamento della consulta è disciplinato con il regolamento interno di cui all'art. 20.

5. L'Istituzione mette a disposizione della consulta dei genitori i locali e le risorse idonei, nonché i supporti organizzativi e strumentali necessari a garantire lo svolgimento dell'attività della stessa, in modo compatibile con l'attività scolastica.

Capo III

Strumenti di programmazione e organizzazione

Art. 15

Contenuti del progetto di istituto

1. Il progetto di istituto è il documento che esplicita l'identità culturale e progettuale dell'Istituzione. Esso tiene conto delle esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale, degli indirizzi generali e programmatici del governo provinciale, nonché degli obiettivi generali propri dei diversi cicli scolastici.

2. Il progetto di istituto contiene:

- a) l'analisi del contesto sociale, economico e culturale al fine di individuare i bisogni formativi degli studenti e della comunità in cui vivono;
- b) gli obiettivi educativi, culturali e formativi, definiti sulla base dei principi generali, delle conoscenze disciplinari, del contesto sociale;
- c) il quadro dell'offerta formativa curricolare e i progetti e le attività che costituiscono l'offerta formativa complessiva dell'Istituzione;
- d) le scelte organizzative e i criteri di utilizzazione delle risorse, con pari attenzione sia alle fasce deboli che alla valorizzazione dell'eccellenza;
- e) i criteri generali per l'integrazione degli studenti con bisogni educativi speciali e l'inserimento degli studenti stranieri;
- f) i criteri generali per la formazione delle classi, l'orario delle lezioni, l'utilizzazione del personale della scuola;
- g) i criteri generali per la programmazione didattica e la valutazione degli studenti, nell'ottica di

assicurare un servizio educativo omogeneo;

h) i criteri generali per l'autoanalisi e la valutazione dei processi e dei risultati conseguiti;

i) le modalità di effettivo coinvolgimento degli studenti e dei genitori nella vita della scuola, oltre a quelle già previste istituzionalmente;

l) le finalità e le modalità per assicurare l'informazione e la comunicazione alle famiglie, in particolare per quanto attiene all'orientamento e alla valutazione degli studenti;

m) gli obiettivi, i criteri e le modalità per l'integrazione e la collaborazione con le altre istituzioni scolastiche e formative provinciali e gli altri soggetti istituzionali operanti nel territorio della comunità scolastica.

Art 16

Approvazione e durata del progetto di istituto

1. Il progetto di istituto è adottato dal Consiglio dell'Istituzione nel rispetto del presente statuto.

2. All'elaborazione del progetto di istituto partecipano tutte le componenti della comunità scolastica in un'ottica di condivisione e di collaborazione, in coerenza con gli indirizzi generali indicati dal consiglio dell'Istituzione. In particolare il collegio dei docenti delibera la parte didattica del progetto d'istituto e il consiglio dell'Istituzione, preliminarmente all'approvazione, acquisisce la deliberazione del collegio dei docenti al fine dell'inserimento della parte didattica nel progetto d'istituto e le proposte della consulta dei genitori.

3. Il progetto di istituto, di durata triennale, è approvato dal consiglio dell'Istituzione a maggioranza assoluta dei suoi componenti entro il 30 dicembre in modo tale da assicurarne la conoscenza da parte delle famiglie ai fini delle iscrizioni e l'applicazione dall'anno scolastico successivo.

4. Il progetto di istituto è pubblicato all'albo dell'Istituzione, consegnato alle famiglie all'atto delle iscrizioni, anche in estratto, e opportunamente diffuso anche attraverso l'utilizzo di mezzi elettronici.

Art. 17

Carta dei servizi

1. Entro sei mesi dall'approvazione dello statuto, il consiglio dell'Istituzione adotta la carta dei servizi dell'Istituzione quale strumento che esplicita i diritti degli utenti in relazione all'organizzazione e all'erogazione dei servizi garantiti dall'Istituzione e fornisce le informazioni fondamentali in merito all'offerta formativa.

2. La carta dei servizi definisce in particolare i seguenti aspetti:

a) i principi generali di organizzazione del servizio tra cui quelli di uguaglianza, imparzialità, accoglienza, partecipazione, efficienza, trasparenza;

b) i percorsi di istruzione e formazione offerti dall'Istituzione;

c) i servizi offerti agli studenti in relazione all'utilizzo dei laboratori, della biblioteca, delle strutture della scuola;

d) i servizi offerti ai genitori per favorire una migliore collaborazione scuola-famiglia;

e) i servizi amministrativi e le relative procedure;

f) i servizi garantiti in relazione alle strutture e alla sicurezza;

g) le modalità e i tempi per l'informazione alle famiglie;

h) le procedure per i reclami;

i) i tempi di risposta all'utenza in relazione ai servizi richiesti e in merito a quesiti, istanze, reclami.

3. La carta dei servizi è predisposta e approvata, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, dal consiglio dell'Istituzione che, in un'ottica di collaborazione e condivisione, richiede il parere del collegio dei docenti, della consulta dei genitori, del personale assistente amministrativo, tecnico e

ausiliario e assistente educatore.

4. La carta dei servizi è pubblicata all'albo dell'Istituzione e opportunamente diffusa anche attraverso l'utilizzo dei mezzi elettronici.

Art. 18

Contenuti del regolamento interno

1. Il regolamento interno disciplina gli aspetti organizzativi riguardanti il funzionamento dell'Istituzione e dei relativi organi.

2. Con riferimento agli aspetti organizzativi attinenti il funzionamento dell'Istituzione, il regolamento disciplina in particolare i seguenti aspetti:

- a) gli orari dell'attività scolastica;
- b) le modalità di entrata e uscita degli studenti, le assenze, i ritardi, le entrate e le uscite fuori orario;
- c) i rapporti scuola famiglia, in particolare per quanto riguarda i colloqui con i docenti e le comunicazioni dirette dalla scuola alla famiglia;
- d) il funzionamento della biblioteca, della palestra, delle aule speciali, dei laboratori e degli spazi comuni;
- e) il funzionamento degli uffici e l'accesso al pubblico;
- f) i criteri e le modalità per lo svolgimento delle attività didattiche esterne quali i viaggi di istruzione e le visite guidate, gli scambi, gli stage formativi;
- g) l'esercizio del diritto di riunione e di assemblea in relazione alle diverse componenti e all'erogazione del servizio educativo nonché i criteri e le modalità per lo svolgimento delle assemblee dei genitori;
- h) i criteri e le modalità per l'utilizzo delle attrezzature e dei sussidi didattici da parte degli studenti;
- i) i criteri e le modalità per la messa a disposizione dei locali, dei laboratori e delle attrezzature didattiche al fine di favorirne l'utilizzazione per fini sociali da parte della comunità, nel rispetto degli accordi definiti ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 108, comma 2 della legge provinciale n. 5 del 2006;
- l) il diritto di associazione, anche di ex studenti, e i criteri per lo svolgimento di attività extrascolastiche gestite dalle associazioni stesse;
- m) i criteri per il riconoscimento e per l'ammissione alla consulta dei genitori dei rappresentanti di associazioni di genitori che ne facciano richiesta.

3. Il regolamento interno disciplina gli aspetti organizzativi attinenti il funzionamento degli organi dell'Istituzione, con esclusione del collegio dei docenti, ed in particolare provvede:

- a) all'individuazione del presidente dell'organo collegiale, qualora non stabilito dalla normativa in vigore;
- b) alla definizione delle modalità di elezione delle componenti elettive degli organi collegiali dell'istituzione, qualora non stabilito dalla normativa in vigore;
- c) alla definizione delle modalità di convocazione e di svolgimento delle sedute, ivi comprese le modalità di verbalizzazione;
- d) a definire le modalità di funzionamento delle consulte;
- e) alla determinazione delle modalità di pubblicità degli atti.

4) Il regolamento viene approvato dal consiglio dell'Istituzione entro sei mesi dall'approvazione dello statuto a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Art. 19

Regolamento per la disciplina dei diritti e dei doveri degli studenti

1. I diritti e i doveri degli studenti e il loro esercizio e rispetto rappresentano un valore pedagogico in sé e costituiscono un momento essenziale per la crescita personale, l'apprendimento delle regole fondamentali del vivere sociale e l'educazione alla cittadinanza attiva.

2. Il consiglio dell'Istituzione disciplina con regolamento, approvato dalla maggioranza dei suoi componenti entro sei mesi dalla data di approvazione dello statuto, i diritti e i doveri degli studenti, nonché i comportamenti che configurano mancanze disciplinari, le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle.

Art. 20

Diritti fondamentali degli studenti

1. Il regolamento previsto dall'articolo 21 individua i diritti garantiti agli studenti, riconoscendo in ogni caso il diritto:

- a) ad un apprendimento attento al pieno sviluppo delle persone in tutte le loro dimensioni;
- b) ad una formazione che tenga conto dell'identità degli studenti, delle loro attitudini e inclinazioni nell'ottica di un curriculum maggiormente centrato sulle persone e sui loro bisogni;
- c) ad essere informati in merito alla vita della scuola, alle sue regole, alle opportunità offerte;
- d) alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola;
- e) ad una valutazione chiara e motivata che li aiuti ad acquisire consapevolezza delle loro potenzialità e dei loro limiti, al fine di migliorarne il rendimento scolastico e formativo; alla privacy e alla sicurezza.

Art. 21

Doveri fondamentali degli studenti

1. Il regolamento previsto dall'articolo 21 individua i doveri fondamentali degli studenti, in particolare il dovere:

- a) alla frequenza regolare delle lezioni e delle attività;
- b) ad un impegno regolare nello studio, al fine di fruire pienamente delle opportunità formative offerte dalla scuola;
- c) al rispetto di tutte le persone che operano nella scuola;
- d) ad un comportamento corretto e coerente con i principi e le regole della comunità scolastica;
- e) ad utilizzare correttamente le strutture, i laboratori, i sussidi didattici e gli arredi e a comportarsi in modo da salvaguardare il patrimonio dell'Istituzione;
- f) a collaborare con tutto il personale dell'Istituzione per mantenere pulito e accogliente l'ambiente scolastico e formativo.

Art. 22

Mancanze disciplinari e relative sanzioni

1. La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica; per queste ragioni qualsiasi provvedimento disciplinare è finalizzato a favorire la maturazione degli studenti sviluppando il senso dell'impegno, della responsabilità, del rispetto delle persone e delle regole.

2. Al fine di assicurare il rispetto dei doveri e il corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica, il regolamento previsto dall'articolo 22 individua i comportamenti che configurano mancanze disciplinari degli studenti, le relative sanzioni, gli organi competenti alla contestazione e all'applicazione e il procedimento relativo, nel rispetto dei seguenti principi generali:

- a) i provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa: essi tendono, attraverso la riflessione, al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica;
- b) la responsabilità disciplinare è personale;
- c) la manifestazione delle opinioni è libera e non può essere oggetto di sanzioni purché avvenga nel rispetto della dignità delle persone;
- d) il comportamento e il profitto sono ambiti separati: i provvedimenti disciplinari non possono in

alcun caso influire sulla valutazione del profitto.

3. Il regolamento definisce i diritti e i doveri degli studenti, nonché i comportamenti che configurano mancanze disciplinari e le relative sanzioni. Individua anche gli organi specificamente competenti all'irrogazione delle stesse, tenendo conto:

- a) del criterio di gradualità e proporzionalità della sanzione in relazione alla gravità dei fatti accertati;
- b) del criterio della temporaneità delle sanzioni in base al quale l'allontanamento dalla scuola non potrà superare gli otto giorni;
- c) dei seguenti criteri in ordine alla procedura: allo studente va sempre data la possibilità di esporre le proprie ragioni prima di assumere decisioni; le sanzioni disciplinari sono comunicate per iscritto alla famiglia.

Art. 23

Modalità di approvazione dei regolamenti

1. Il consiglio dell'Istituzione entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dello statuto approva, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il regolamento interno dell'Istituzione e il regolamento che definisce i doveri degli studenti e i comportamenti che configurano mancanze disciplinari.
2. Nella fase di elaborazione del regolamento interno, al fine di pervenire ad una più ampia condivisione delle regole comuni dell'Istituzione, il consiglio dell'Istituzione acquisisce le proposte delle diverse componenti scolastiche attraverso il collegio dei docenti, il personale amministrativo, tecnico, ausiliario, assistente educatore e la consulta dei genitori.
3. Nella fase di elaborazione del regolamento che definisce i doveri degli studenti e i comportamenti che configurano mancanze disciplinari, al fine di assicurare la più ampia condivisione delle regole comuni dell'Istituzione, il consiglio dell'Istituzione acquisisce le proposte del collegio dei docenti e della consulta dei genitori.

Capo IV

Strumenti di programmazione finanziaria

Art. 24

Bilancio di previsione e conto consuntivo

1. Nel limite delle risorse finanziarie disponibili, il bilancio e il conto consuntivo costituiscono gli strumenti di programmazione finanziaria per la realizzazione delle attività dell'Istituzione e per l'attuazione del progetto di istituto.

2. Il consiglio dell'Istituzione approva annualmente il bilancio pluriennale, il bilancio annuale di previsione e il conto consuntivo entro i termini e nel rispetto delle norme di contabilità provinciali vigenti.

3. Il dirigente dell'Istituzione elabora la proposta di bilancio in coerenza con il progetto di istituto, con gli atti di indirizzo generali del consiglio dell'Istituzione e delle linee di indirizzo della Provincia autonoma di Trento. In questa fase, al fine di una maggiore condivisione delle scelte, possono essere attivate specifiche procedure di consultazione delle componenti scolastiche.

4. Il conto consuntivo espone i dati relativi alla gestione finanziaria e patrimoniale, con una particolare attenzione ai risultati ottenuti rispetto agli obiettivi contenuti nel bilancio di previsione.

La relazione allegata al conto consuntivo predisposta dal dirigente dell'Istituzione si configura come strumento di valutazione dei risultati raggiunti in relazione alle risorse impiegate.

5. Il revisore dei conti esamina la proposta del bilancio e del conto consuntivo ed effettua il riscontro della gestione finanziaria, amministrativa e patrimoniale prima dell'approvazione da parte del consiglio dell'Istituzione ed elabora una relazione accompagnatoria dei documenti di bilancio.

Capo V **Partecipazione all'attività dell'Istituzione**

Art. 25

Diritto di riunione e di assemblea

1. L'Istituzione riconosce il diritto di riunione e di assemblea in quanto strumenti di partecipazione alla vita dell'Istituzione.

2. Al fine di favorire la partecipazione alla vita dell'Istituzione e riconoscendo che l'esperienza associativa può rappresentare un importante momento di partecipazione, l'Istituzione può riconoscere le associazioni dei genitori operanti nel territorio dell'Istituzione.

3. Il riconoscimento avviene con deliberazione del consiglio dell'Istituzione previa valutazione delle finalità e dei principi statutari dell'associazione, che dovranno risultare coerenti con le finalità dell'Istituzione, e tenuto conto della significatività del numero degli aderenti rispetto alle dimensioni dell'Istituzione nonché dell'impegno a rispettare tutte le norme previste dal regolamento interno.

4. L'Istituzione favorisce l'attività delle associazioni riconosciute mettendo a loro disposizione spazi ed, eventualmente, altre risorse in relazione alle attività svolte dall'associazione e alle proprie disponibilità.

Art. 26

Utilizzazione degli spazi

1. Fatte salve le esigenze prioritarie del servizio scolastico, l'Istituzione mette a disposizione gli edifici, gli spazi, le palestre, gli impianti, i laboratori e le attrezzature didattiche, per attività coerenti con la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile, nonché per attività extrascolastiche e manifestazioni pubbliche di interesse collettivo.

2. Al fine dell'applicazione del comma 1, l'Istituzione, nel rispetto dei criteri e delle modalità organizzative stabilite dalla Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 108, comma 2 della legge provinciale n. 5 del 2006, sottoscrive accordi con i comuni o con l'ente territoriale di riferimento per definire le tipologie di attività, i criteri e le modalità organizzative, nonché l'eventuale onere a carico del richiedente e le misure atte a salvaguardare il patrimonio dell'Istituzione.

Capo VI **Rapporti con il territorio**

Art 27

Partecipazione a progetti e iniziative

1. L'Istituzione considera il confronto e la collaborazione con i soggetti rappresentativi del territorio una risorsa fondamentale per il raggiungimento dei propri obiettivi istituzionali.

2. L'Istituzione, nell'ottica di una scuola che colloca nel mondo, mira a sviluppare nello studente la consapevolezza della realtà locale, nazionale ed internazionale, in relazione all'età e al processo di maturazione.

3. A tal fine l'Istituzione partecipa a progetti o iniziative in ambito provinciale, nazionale ed internazionale, sia aderendo a proposte esterne che promuovendone di propria iniziativa. In tale contesto rientrano anche la costituzione a fini didattici di cooperative, di altre organizzazioni funzionali all'attività didattica e coerenti con le finalità del progetto d'istituto.

In particolare l'Istituzione promuove e attua le seguenti azioni:

a) instaura forme di confronto, cooperazione e collaborazione con gli altri soggetti pubblici e privati

operanti sul territorio;

b) partecipa a progetti di integrazione, collaborazione e scambio con altri soggetti in ambito locale, nazionale e internazionale.

Art. 28

Modalità

1. Nel perseguimento degli obiettivi previsti dall'articolo 31, comma 2, l'Istituzione:

a) aderisce o promuove la costituzione di reti tra istituzioni scolastiche e formative provinciali nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 19 della legge provinciale n. 5 del 2006;

b) attiva forme di collaborazione con le comunità e i comuni nel cui territorio opera nell'ambito dei settori definiti dall'articolo 20, comma 2 della legge provinciale n. 5 del 2006;

c) promuove o aderisce a protocolli d'intesa, convenzioni, contratti, accordi con soggetti pubblici e privati per la realizzazione di progetti e attività coerenti con il progetto di istituto e con le finalità dell'Istituzione secondo quanto previsto dall'articolo 20, comma 3 della legge provinciale n. 5 del 2006.

2. Gli atti derivanti dall'applicazione del comma 1 contengono gli elementi costitutivi previsti dalla normativa in vigore ed in particolare definiscono gli obiettivi, i destinatari, i contenuti, le modalità di attuazione, i tempi di realizzazione, le risorse professionali, strumentali e finanziarie a carico dei contraenti, i responsabili istituzionali e/o i referenti, ogni altro elemento utile alla completezza dell'informazione e alla valutazione dell'efficacia, qualora prevista, da parte dei competenti organi dell'Istituzione.

3. La proposta di partecipazione alle iniziative e ai progetti può essere promossa da tutte le componenti della comunità scolastica.

4. Il dirigente dell'Istituzione provvede alla sottoscrizione degli atti sulla base delle deliberazioni assunte dal consiglio dell'Istituzione ai sensi dell'articolo 22, comma 2 della legge provinciale n. 5 del 2006.

5. Per tutti i progetti attivati il nucleo di valutazione interno provvede a valutarne gli esiti sulla base di una relazione finale predisposta dal responsabile del progetto.

Capo VII

Norme finali

Art. 29

Approvazione e revisione dello statuto

1. Lo statuto è deliberato dal consiglio dell'Istituzione con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti. Con le stesse modalità sono adottate le modifiche allo statuto stesso.

2. In sede di prima approvazione, qualora non venga raggiunto il quorum previsto, è convocata una nuova seduta ogni 15 giorni, fino all'avvenuta approvazione.

3. A seguito dell'approvazione lo statuto è inviato alla Provincia che può rinviarlo all'Istituzione qualora riscontrasse motivi di illegittimità. In tal caso l'Istituzione provvede al conseguente adeguamento adottando la medesima procedura prevista per l'approvazione.

4. Lo statuto è pubblicato all'albo dell'Istituzione.

Il presente statuto dell'Istituto comprensivo di scuola primaria e scuola secondaria di primo

grado di Avio è stato aggiornato dal Consiglio dell'Istituzione scolastica nella seduta del 30 luglio 2020.

Avio, 30 luglio 2020

Il Presidente del
Consiglio
dell'Istituzione
Sig. Ivano Creazzi

Il Segretario
verbalizzante
Dott.ssa Orietta
Tognotti

Il Dirigente Scolastico
Dott. Vito Rovigo

